



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
069/16	29/11/2016	023/17	11 APR 2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di novembre, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Irene La Mendola	Componente
Avv. Stefano Grassi	Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio Liddi                      Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n. ruolo 046/16

contro

Fasciana Vincenzo, nato a Palermo (PA), il giorno 8 ottobre 1952, codice fiscale FSCVCN52R08G273M, domiciliato in Palermo, Via Duca Degli Abruzzi n. 14. Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Placidaz alla sostanza testosterone.

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 5 ottobre 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Fasciana Vincenzo, allenatore del cavallo Placidaz, risultato positivo alla sostanza proibita testosterone a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione della corsa premio "Cinisello", disputata in data 16 gennaio 2016, presso l'ippodromo di Palermo.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai

sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per anni due (dal 20/02/2016 al 20/02/2018) nonché la sospensione in via cautelare del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Fasciana Vincenzo, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi quattro ed Euro 1.000,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 4 novembre 2016, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Fasciana Vincenzo.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza, per la data del 29 novembre 2016, regolari le notifiche, non si presentava né l'incolpato, né il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il relatore esponeva i fatti di cui al procedimento.

La Commissione decideva come da dispositivo.

## DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Placidaz della sostanza proibita testosterone, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 16 gennaio 2016, in occasione della corsa sopra citata.

Il testosterone è uno steroide anabolizzante utilizzato al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicato nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Fasciana e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva, costituita dal risultato delle analisi, effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Fasciana e, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante rinvenuta, nonché della tipologia della corsa (tris), si reputano congrue, in base a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento per le sostanze proibite nonché dall'art. 10 del Regolamento della corsa tris, le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 dodici e della multa di Euro 3.000,00 (tremila/00).

Con riferimento, invece, all'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina in udienza, va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione legittima l'interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 che ha chiarito in modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.

#### PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Fasciana in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 (dodici) oltre alla multa di € 3.000,00 (tremila), in considerazione della sostanza riscontrata e della tipologia della corsa (tris). Ordina il distanziamento totale del cavallo Placidaz dall'ordine di arrivo del premio "Cinisello" disputatosi il 16/01/2016 all'ippodromo di Palermo e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 29.11.2016

Il Presidente  
Avv. Francesco Ferroni

Avv. Stefano Grassi



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
076/16	24/01/2017	027/17	11 APR 2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX Settembre 20, in data 24.01.2017, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI                                      Presidente  
Avv. Irene LA MENDOLA                                    Componente  
Avv. Gaetano COCCOLI                                     Componente relatore

assistita dal  
Sig. Donato Antonio LIDDI                                    Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 076/16                    contro:

l'allenatore **MARCIALIS Mario**, nato a Nurri (NU) il 23.09.1954, residente a Milano, via Ippodromo, n. 134; assente, non assistito da difensore,

**INCOLPATO**

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo **AZAMOURDAY** da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza "Betametasone" in occasione della corsa disputata il 24.01.2016 all'ippodromo di Pisa, "Premio Corsa Siepi dei quattro anni".

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 30 novembre 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore **MARCIALIS Mario**, in quanto il cavallo **AZAMOURDAY**, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "Betametasone", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al galoppo "Premio Corsa Siepi dei quattro anni" dal medesimo disputata in data 24 gennaio 2016 all'ippodromo di Pisa.

In data 20.09.2016 venivano trasmessi i risultati delle prime e seconde analisi effettuate, entrambi, presso il Laboratorio di **UNIRELAB s.r.l.**, che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 24 gennaio 2016.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data odierna, non si presentavano l'incolpato nè il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. MARCIALIS Mario in quanto dal risultato delle analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 24 gennaio 2016 al cavallo AZAMOURDAY in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la positività alla sostanza "Betametasona", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che ai sensi dell'art. 1 del vigente regolamento delle corse al trotto adottato dall'ASSI "Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia. Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore. Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente". Il successivo art. 3 prevede "I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati. Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti".

Ciò posto, nel caso in esame, dopo l'accertamento della positività al doping, veniva data una prima comunicazione all'incoltato, mediante l'invio all'indirizzo e-mail comunicato "milano@unag.it" della nota datata 24.02.2016, prot. n. 0013941 del 25.02.2016, a firma della responsabile dell'ufficio doping MIPAAF, dott. Sveva DAVANZO ed inoltre, così come disposto dal vigente regolamento delle corse al trotto, mediante pubblicazione in data 25.02.2016 sul sito dell'Amministrazione nella sezione "Elenco cavalli positivi al doping" con l'avviso in calce che "l'interessato potrà richiedere le controanalisi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, sopra evidenziata, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo.". L'incoltato provvedeva a richiedere, come in sua facoltà, le seconde analisi che confermavano la positività alla sostanza riscontrata dalle prime analisi.

Ancora poi è emerso, dagli atti del procedimento, la piena prova della responsabilità del MARCIALIS Mario, costituita: A) dal risultato delle I e II analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incoltato; B) dalla qualifica di allenatore del cavallo "AZAMOURDAY", trovato dopato, ricoperta dall'incoltato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle I e II analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incoltato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Betametasone", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo; 3) la particolare sanzione prevista dall'art. 14 del regolamento dell'ippica nazionale e della corsa tris, vigente, secondo cui "All'accertamento di responsabilità di illecito di una corsa tris dovrà corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base". Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante - la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e della multa di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **MARCIALIS Mario**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00) .

Ordina il distanziamento totale del cavallo **AZAMOURDAY** dall'ordine di arrivo del premio "Corsa Siepi dei quattro anni" disputatosi il 24.01.2016 all'ippodromo di Pisa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore  
Avv. *Giuliano NOCCOLI*

Il Presidente  
Avv. *Francesco FERIONI*



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO 059/16	UDIENZA DEL 29/11/2016	DECISIONE N. 028/17	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 APR 2017	IL SEGRETARIO 
----------------------	---------------------------	------------------------	---	-------------------

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

L'anno 2016 il giorno 29 novembre, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Irene La Mendola	Componente
Avv. Stefano Grassi	Componente relatore

assistita dal  
Sig. Donato Antonio Liddi      Segretario

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n. ruolo 073/16

**contro**

Viti Dario, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 23/05/1947, codice fiscale VTIDRA47E23C319U, domiciliato in Merano (BZ), presso lo studio dell'Avv. Alessandra Schileo, Via Cassa di Risparmio n. 6.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Babosso alla sostanza triamcinolone acetone.

Difeso dall'Avv. Alessandra Schileo.

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 5 ottobre 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Viti Dario, allenatore del cavallo Babosso, risultato positivo alla sostanza proibita triamcinolone acetone, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Bogliasco", disputato in data 30 marzo 2016, presso l'ippodromo di Milano.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 29/04/2016 al 28/05/2016) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Viti Dario, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 4 novembre 2016, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Viti Dario.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 29 novembre 2016, regolari le notifiche, non si presentava né il Rappresentante della Procura della Disciplina, né il Sig. Viti Dario, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto del deposito della memoria difensiva e relativi allegati depositata dall'Avv. Alessandra Schileo in favore dell'incolpato.

La Commissione decideva come da dispositivo.

## DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere esaminare la memoria difensiva e la documentazione prodotta dall'incolpato, dove viene sostenuto che la causa della



positività al controllo antidoping è da riferirsi ad un trattamento medico eseguito dal veterinario curante.

Dal certificato medico prodotto in atti, emerge che in data 16/03/2016 il dott. Pietro Maria Romagnoli, aveva sottoposto il cavallo Babosso a terapie locali anche attraverso l'utilizzo del farmaco Uvitriam contenente la sostanza triamcinolone.

In data 22 marzo 2016 il cavallo veniva giudicato guarito ed autorizzato alla ripresa dell'attività atletica.

Sempre dal suddetto certificato emerge che la permanenza della sostanza triamcinolone, successivamente ad un trattamento intra articolare, è di sette giorni come limite massimo; all'equide veniva eseguito il prelievo antidoping, non negativo, in data 30 marzo 2016 e, pertanto, dopo quattordici giorni dal trattamento.

Il Sig. Viti Dario, allenatore del cavallo, nega principalmente la propria responsabilità per non aver commesso il fatto, adducendo di non avere alcuna conoscenza specifica del trattamento scelto dal veterinario curante, né potere di intervento in tal senso e di avere, in ogni caso, adottato la migliore prudenza e diligenza facendo trascorrere un tempo doppio dal trattamento farmacologico rispetto a quello raccomandato in letteratura, prima della partecipazione a corse.

Sostiene la difesa che il farmaco Uvitriam, negli anni 2014 ed inizio 2016, ha provocato svariate reazioni avverse successive al suo impiego, tra le quali proprio l'anomala persistenza nell'organismo, ben oltre i tempi di sospensione raccomandati.

Inoltre, il Ministero della Salute con provvedimento del 1 agosto 2014 aveva disposto il ritiro dal mercato di un lotto perché viziato da difetto di qualità.

Successivamente, con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2016 veniva pubblicato il decreto n. 204 del 31 dicembre 2015 con il quale il Ministero della Salute revocava definitivamente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario Uvitriam.

Quanto sopra veniva totalmente ignorato dal veterinario che aveva acquistato la confezione in data 29 dicembre 2015, così come risulta dalla fattura regolarmente prodotta.

A sostegno di quanto sopra, la decorrenza del decreto, stabilita dal giorno successivo alla notifica all'impresa interessata che ometteva di divulgare tempestivamente l'informazione.

Osserva, ulteriormente, la difesa come questa stessa Commissione aveva avuto già modo di pronunciarsi in merito, prosciogliendo dall'incolpazione gli allenatori interessati alle relative positività, con almeno due pronunce conformi, la n. 08/2016 e la n. 073/2016.

Considerato quanto sopra, la difesa ha introdotto degli elementi validi atti ad escludere la responsabilità dell'evento doping a carico del Sig. Viti Dario, pertanto, non può ritenersi non raggiunta la prova dell'estraneità ai fatti da parte dello stesso, provata per tabulas.

Con riferimento, invece, all'assenza del rappresentante della Procura, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la sopra citata nota, ha chiarito in modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.

### PQM

La Commissione assolve il Sig. Viti Dario dall'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "Bogliasco" disputatosi il 30 marzo 2016 all'ippodromo di Milano.

Roma, 29/11/2016

Avv. Stefano Grassi



Il Presidente  
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
09/17	11/04/2017	029/17	26 APR 2017	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

Riunita in Roma, presso la sede del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in via XX Settembre n. 20, in data 11.4.2017, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente
Avv. Gaetano COCCOLI	Componente relatore

assistita dal Sig. Michele D'ASSISI	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 09/17                      contro:

l'allenatore **EHLERT HOLGER Klaus**, nato in GERMANIA il 10.9.1964, residente a San Giuliano Terme (Pi) , via Aurelia loc. Madonna dell'Acqua 32/A; difeso da nessuno; assente;

**INCOLPATO**

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo URLO JET da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza "Benzoilecgonina e ecgonina metilestere" in occasione della corsa disputata il 22.05.2016 all'ippodromo di Milano, "Premio ESKIPAZAR".

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 3 febbraio 2017, depositato il 7 febbraio 2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore EHLERT HOLGER Klaus, in quanto il cavallo URLO JET, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "Benzoilecgonina e ecgonina metilestere", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al trotto "Premio ESKIPAZAR" dal medesimo disputata in data 22 maggio 2016 all'ippodromo di Milano.

In data 05.12.2016 venivano trasmessi i risultati delle prime e seconde analisi effettuate, rispettivamente, presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. e LCH francese, che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 22 maggio 2016.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data odierna,



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

non si presentavano l'incolpato nè il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. EHLERT HOLGER Klaus in quanto dal risultato delle I e II analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 22 maggio 2016 al cavallo URLO JET in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la positività alla sostanza "Benzoilecgonina e ecgonina metilestere", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che ai sensi dell'art. 1 del vigente regolamento delle corse al trotto adottato dall'ASSI *"Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia. Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore. Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente"*. Il successivo art. 3 prevede *"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati. Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti"*.

Ciò posto, nel caso in esame, dopo l'accertamento della positività al doping, veniva data una prima comunicazione all'incolpato, mediante l'invio all'indirizzo e-mail comunicato "rdami88@gmail.com" e "anne.ehlert@gmail.com" della nota datata 26.07.2016, prot. n. 0058868 del 27.07.2016, a firma della responsabile dell'ufficio doping MIPAAF, dott. Sveva DAVANZO ed inoltre, così come disposto dal vigente regolamento delle corse al trotto, mediante pubblicazione in data 27.06.2016 sul sito dell'Amministrazione nella sezione "Elenco cavalli positivi al doping" con l'avviso in calce che *"l'interessato potrà richiedere le controanalisi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, sopra evidenziata, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo"*. L'incolpato provvedeva a richiedere, come in sua facoltà, le seconde analisi che confermavano la positività alla sostanza riscontrata dalle prime analisi.

Ancora poi è emerso, dagli atti del procedimento, la piena prova della responsabilità dell'EHLERT HOLGER, costituita: A) dal risultato delle I e II analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato; B) dalla qualifica di allenatore del cavallo "URLO JET", trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle I e II analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

controllo delle sostanze proibite, all'incoltato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Benzoilecgonina e ecgonina metilestere", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo; 3) la particolare della sostanza. Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante e della personalità dell'incoltato alla luce della recidiva di cui alla decisione n. 11/2015 - la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi sei e della multa di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **EHLERT HOLGER Klaus** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 3.000,00 (tremila/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **URLO JET** dall'ordine di arrivo del premio "ESKIPAZAR" disputatosi il 22.05.2016 all'ippodromo di Milano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore  
Avv. *Gaetano* COCCOLI

Il Presidente  
Avv. *Francesco* FERRONI



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 53/16	UDIENZA DEL 11/4/2017	DECISIONE N. 030/17	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APR 2017	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	-------------------

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 11/4/2017, assistita dal Sig. Michele D'Assisi in qualità di segretario, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 53/2016 contro:

LUONGO GIUSEPPE, guidatore, residente in Napoli (NA), via Murate n. 51, (cod. fisc. LNGGPP81R10F839E) (assente)

**INCOLPATO**

Per aver guidato cavalli nonostante il provvedimento di sospensione dalla qualifica di guidatore inflitto dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza in violazione dell'art. 98 del Regolamento delle corse al trotto

**FATTO**

In data 8/11/2015, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Taranto segnalava alla Procura della Disciplina che il Sig. Luongo Giuseppe aveva partecipato a corse durante il periodo di sospensione dalla qualifica di guidatore.

All'udienza del 11/4/2017, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. Luongo nell'atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Infatti, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza, con la decisione n. 76/2015, definendo il procedimento n. ruolo 104/2014, applicava nei confronti dell'odierno incolpato la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi due, dal 19/10/2015 al 18/12/2015.

Ciononostante, il Sig. Luongo, in data 26/10/2015 e, dunque, durante il predetto periodo di sospensione, partecipava alle seguenti corse: Premio "Rossi", alla guida del cavallo Ringo Star, con



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

piazzamento al 1 posto, con una vincita di € 1.150,00 oltre alla quota parte allevatori; Premio "Ronaldo", alla guida del cavallo n. 5 Rampichino Jet, con piazzamento al 4 posto, con una vincita di € 270 oltre alla quota parte allevatori; Premio "Riviera", alla guida del cavallo Rose Dechiari, con piazzamento al 10 posto senza premio.

Risulta pertanto evidente la responsabilità disciplinare del Sig. Luongo per violazione dell'art. 98 del Regolamento delle corse al trotto, per aver guidato e montato cavalli durante la sospensione dalla qualifica di guidatore.

P.Q.M.

Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Giuseppe Luongo e, per l'effetto, dispone il totale distanziamento del cavallo Ringo Star dall'ordine di arrivo nella corsa Premio "Rossi", del cavallo Rampichino Jet dalla corsa Premio "Ronaldo" e del cavallo Rose Dechiari dalla corsa Premio "Riviera", con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanziona l'incolpato, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento delle corse al Trotto, con la sospensione per mesi 6 (sei) dalla qualifica di guidatore e allenatore e l'irrogazione della pena pecuniaria di € 600,00.

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 79/16	UDIENZA DEL 11/4/2017	DECISIONE N. 031/17	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APR 2017	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	-------------------

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 11/4/2017, assistita dal Sig. Michele D'Assisi in qualità di segretario, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 79/2016 contro:

MINOPOLI SALVATORE, guidatore, residente in Napoli (NA), via Agnano agli Astroni n. 480, (cod. fisc. MNPSVT54D20F839A) (assente)

**INCOLPATO**

Per non aver tenuto un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo, in violazione dell'art 4 del Regolamento delle corse al trotto

**FATTO**

In data 20/5/2016, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Napoli segnalava alla Procura della Disciplina che il Sig. Minopoli, tra la seconda e la terza corsa, occupava la pista, sedendosi su una sedia, per contestare un provvedimento a carico dei figli, adottato alla I corsa.

Per tale comportamento, la Giuria comminava al Sig. Minopoli la sanzione della pena pecuniaria di € 250,00.

Con atto di incolpazione depositato in data 30/11/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Minopoli per il suddetto fatto.

All'udienza del 11/4/2017, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. Minopoli nell'atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Infatti, nella relazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Napoli del 20/5/2016, si legge che l'incolpato: *"tra la I e la II corsa del convegno, unitamente ad un uomo di scuderia non*





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

*identificato, occupava la pista munito di sedia su cui si accomodava. [...] Il Minopoli aveva l'atteggiamento sopra descritto per contestare un provvedimento a carico dei figli".*

E' evidente che il predetto fatto violi l'art. 4 del Regolamento delle corse al trotto, per non avere il Sig. Minopoli "tenuto un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo".

P.Q.M.

Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Salvatore Minopoli e, per l'effetto, sanziona l'incolpato, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento delle corse al Trotto, con l'irrogazione della pena pecuniaria di € 300,00, in aggiunta a quanto già comminato dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Napoli in data 20/5/2016.

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 72/16	UDIENZA DEL 11/4/2017	DECISIONE N. 032/17	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APR 2017	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	-------------------

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 11/4/2017, assistita dal Sig. Michele D'Assisi in qualità di segretario, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 72/2016 contro:

BATTISTINI DARIO, guidatore, residente in Roma (RM), via S. Iginio Papa n. 220 sc. G, (cod. fisc. BTDDRA71E20E263S) (assente)

**INCOLPATO**

Per aver guidato il cavallo Thank Ghil Sm nonostante il provvedimento di sospensione dalla qualifica di allenatore inflitto dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza in violazione dell'art. 98 del Regolamento delle corse al trotto

**FATTO**

In data 8/12/2015, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Roma Capannelle, all'esito della seconda corsa Premio "Tiger Woods As", constatava che il guidatore Dario Battistini era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione dalla qualifica di allenatore, inflitto dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

Con atto di incolpazione depositato in data 3-4/11/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Battistini per il suddetto fatto.

All'udienza del 11/4/2017, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal MipAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. Battistini nell'atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Infatti, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza, con la decisione n. 107/2015, depositata il 27/10/2015, definendo il procedimento n. ruolo 120/2014, applicava nei confronti dell'odierno incolpato la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi sei.

Ciononostante, il Sig. Battistini, in data 8/12/2015, partecipava alla corsa Premio "Tiger Woods As" presso l'Ippodromo di Roma Capannelle.

Orbene, poiché ai sensi dell'art. 98 del Regolamento delle corse al trotto la sospensione dalla qualifica di allenatore per un periodo non inferiore a 4 mesi comporta anche l'inibizione dalla qualifica da guidatore, è evidente la responsabilità disciplinare del Sig. Battistini.

P.Q.M.


Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Dario Battistini e, per l'effetto, dispone il totale distanziamento del cavallo Thank Ghil Sm dall'ordine di arrivo nella corsa Premio "Tiger Woods As", con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanziona l'incolpato, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento delle corse al Trotto, con la sospensione per mesi 2 (due) dalla qualifica di guidatore e l'irrogazione della pena pecuniaria di € 51,65.

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO <b>02/17</b>	UDIENZA DEL <b>11/04/2017</b>	DECISIONE N. <b>033/17</b>	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL <b>26 APR 2017</b>	IL SEGRETARIO 
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX settembre n.20, in data 11.04.2017, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente
Avv. Gaetano COCCOLI	Componente relatore

assistita dal Sig. Michele D'ASSISI	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento n° Ruolo 02/17 contro:

i fantini

- ERCEGOVIC Giuseppe**, nato Bologna (Bo) il 12.03.1985;
  - FOIS Gianpasquale**, nato a Nuoro (Nu) il 25.03.1986;
  - MANIEZZI Luca**, nato a Torino (To) il 31.12.1973;
  - MARCELLI Germano**, nato a Spoleto (Pg) il 07.04.1979;
  - MIMMOCCHI Mirco**, nato a Marino (Rm) il 21.03.1983;
  - PORCU Manuel**, nato a Iglesias (Ci) il 28.08.1993;
  - SATTA Alessio**, nato a Iglesias (Ci) l'1.07.1994;
- tutti avvisati assenti e difesi di fiducia dall'Avv. Massimiliano CAPUZI, presente;

**INCOLPATI**

della violazione dell'art. del Regolamento corse galoppo, in quanto si rifiutavano di montare a cavallo, senza giustificato motivo, in occasione della corsa da disputarsi il 7.01.2017 all'ippodromo di Napoli.

**FATTO**

Con provvedimento del 7 gennaio 2017, pervenuto il 19 gennaio 2017, i Commissari di riunione dell'ippodromo di Napoli deferivano gli incolpati a codesta Commissione di Disciplina di Prima Istanza per essersi rifiutati, senza giustificato motivo, di montare a cavallo in occasione della corsa al galoppo da disputarsi in data 22 gennaio 2016 presso l'ippodromo innanzi detto.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data odierna, non si presentavano gli incolpati né il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

ritualmente avvisati, ma la Commissione, con riferimento al secondo, stante l'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Era presente, però, il difensore degli incolpati Avv. CAPUZI.

Dopo la relazione di rito il procedimento veniva istruito ed a seguito di discussione, definito mediante lettura del dispositivo.

DIRITTO

Dalla produzione documentale dell'Avv. Capuzi effettuata in udienza è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio che gli incolpati non possono essere ritenuti responsabili del fatto in contestazione. E' del tutto evidente che alla data del 7 gennaio 2017 presso l'Ippodromo di Napoli vi erano condizioni meteorologiche che non consentivano di poter effettuare la corsa in sicurezza. È stato provato: 1) che la temperatura era tra i 2°C e - 6 °C; 2) che sulla pista vi era ghiaccio (vedasi le foto allegate alla memoria del 26.01.2017); 3) che i fantini giustificavano, nell'immediato, il loro rifiuto a montare a cavallo proprio per la pericolosità della pista da cui derivava un pericolo per la loro incolumità e per quella dei cavalli; 4) che la non partecipazione alla corsa era pregiudizievole per i fantini i quali, nonostante la trasferta a Napoli e le relative spese sostenute, stante la mancata monta a cavallo non percepivano il compenso loro dovuto.

Alla luce di quanto innanzi, nonostante i fatti in contestazione, va ritenuto meritevole di tutela l'interesse prevalente degli incolpati alla salvaguardia, tutela ed incolumità della propria salute - di rilievo costituzionale - e di quella degli animali da essi montati rispetto all'esigenza di consentire "a tutti i costi" lo svolgimento della corsa, in una situazione di oggettiva pericolosità e quindi impraticabilità della pista.

Per quanto precede non si può quindi affermare la responsabilità disciplinare degli incolpati, che vanno assolti per non aver commesso il fatto.

P. Q. M.

La Commissione assolve gli incolpati per non aver commesso il fatto.

Il Componente estensore  
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente  
Avv. Francesco FERRONI